



**LA CORTE DEI CONTI**  
**Sezione Regionale di Controllo per la Liguria**

composta dai seguenti magistrati:

Fabio VIOLA	Presidente
Alessandro BENIGNI	Consigliere
Donato CENTRONE	Primo Referendario
Claudio GUERRINI	Primo Referendario
Carmelina ADDESSO	Primo Referendario (relatore)
Giovanni DALLA PRIA	Referendario

Nella camera di consiglio del 21 febbraio 2019 ha assunto la seguente

**DELIBERAZIONE**

Vista la lettera prot. n. 14 del 6 febbraio 2019, assunta al protocollo della Sezione regionale di controllo della Corte dei conti per la Liguria il 6 febbraio 2019 con il n. 721-06/02/2019-SC\_LIG-T85-A - con la quale il Sindaco del Comune di Sanremo (IM) ha rivolto alla Sezione una richiesta di parere ai sensi dell'articolo 7, comma 8, della legge 5 giugno 2003, n. 131;

Vista l'ordinanza presidenziale n. 6/2019 che ha deferito la questione all'esame collegiale della Sezione;

Udito in camera di consiglio il Magistrato relatore, dott.ssa Carmelina Addesso;

**PREMESSO IN FATTO**

Con la nota in epigrafe, il Comune di Sanremo chiede alla Sezione un parere in merito alla concessione dei benefici di natura assistenziale e sociale in favore dei propri dipendenti.

Il Sindaco riferisce che presso l'Ente era operante un'associazione che aveva per scopo l'attuazione di forme di previdenza ed assistenza aggiuntive e/o integrative di quelle obbligatorie e di mutuo soccorso in favore dei soci e dei loro familiari. Le fonti di entrata erano costituite sia da fondi stanziati in bilancio che da contributi versati dai soci. A decorrere dall'anno 2015 non è stata finanziata alcuna somma a bilancio del Comune.

Premesso quanto sopra, il rappresentante legale dell'Ente formula i seguenti quesiti:

- 1) se si possa applicare l'art 72 CCNL 21/05/2018 Funzioni Locali sul welfare integrativo in presenza di somme già stanziato in passato dall'Ente per finalità assistenziali, ma non nell'anno immediatamente precedente;
- 2) se, per l'importo a carico del bilancio degli enti per finanziare l'istituto sopra indicato, sussista il limite del trattamento accessorio di cui all'art 23 d. lgs 75/2017.

#### CONSIDERATO IN DIRITTO

1. La richiesta di parere risulta ammissibile sotto il profilo soggettivo e procedurale, in quanto sottoscritta dall'organo legittimato a rappresentare l'Ente e trasmessa tramite il Consiglio delle Autonomie locali, nel rispetto quindi delle formalità previste dall'articolo 7, comma 8, della legge n. 131 del 2003.

2. Sotto il profilo oggettivo, il quesito n. 1 è inammissibile in quanto volto all'interpretazione di una clausola del contratto collettivo nazionale. Per consolidato orientamento delle Sezioni regionali di controllo (cfr., da ultimo, Sezione Regionale di Controllo Emilia-Romagna delibera n. 2/PAR/2019), l'interpretazione di clausole della contrattazione collettiva è estranea al perimetro dell'attività consultiva di questa Corte, in quanto demandata per legge alle parti contraenti e, per la parte pubblica, all'ARAN (art 49 d. lgs 165/2001).

Per contro, il quesito n. 2 è oggettivamente ammissibile, in quanto relativo all'interpretazione di una disposizione afferente al contenimento della spesa del personale e, pertanto, riconducibile alla nozione di "contabilità pubblica", quale delineata nelle pronunce di orientamento generale, rispettivamente, delle Sezioni riunite in sede di controllo (cfr. in particolare deliberazione n. 54/CONTR/10) e della Sezione delle autonomie (cfr. in particolare deliberazioni n. 5/AUT/2006, n. 9/AUT/2009 e n. 3/SEZAUT/2014/QMIG).

L'esame del quesito, tuttavia, deve essere circoscritto al piano generale ed astratto dell'interpretazione del precetto, essendo riservata alla sfera di discrezionalità dell'Ente l'applicazione alla fattispecie concreta del principio enunciato.

3. Passando al merito della richiesta, il Comune chiede se l'importo a carico del bilancio degli enti per finanziare l'istituto del welfare integrativo sia soggetto al limite del trattamento accessorio di cui all'art 23, comma 2, d.l. 75/2017.

Tale disposizione, ponendosi nel solco della precedente disciplina di legge, pone un limite quantitativo all'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento economico accessorio del personale, che non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2016. Le Sezioni regionali di controllo di questa Corte hanno precisato che, nel computo del tetto di spesa previsto dalla disposizione, rientrano, ove non diversamente previsto dalla legge, tutte le risorse stanziato in bilancio dall'Ente e finalizzate al trattamento accessorio del personale, indipendentemente dall'origine delle maggiori risorse a tal fine destinate. Il limite all'ammontare complessivo delle risorse destinate al trattamento accessorio riguarda tutti gli oneri accessori del personale e, pertanto, sia le risorse tratte dai fondi per la contrattazione integrativa sia le risorse poste direttamente a carico del bilancio delle singole amministrazioni (cfr. Sezione controllo Puglia delibera n. 99/PAR/2018, Sezione controllo Lombardia delibera n. 200/PAR/2018).

Per contro, non rientrano nel limite sopra citato quelle erogazioni che sono prive di finalità retributiva e che assolvono ad una funzione contributivo-previdenziale.

Sulla base delle citate coordinate ermeneutiche, la Sezione delle Autonomie, con delibera n. 22 /SEZAUT/2015/QMIG, ha escluso dal limite di spesa del trattamento accessorio le somme destinate a forme di previdenza complementare del personale di polizia municipale.

Tale orientamento è stato ribadito, più di recente, dalla Sezione controllo Veneto, che, con riferimento alle somme ex art 208 c.d.s, destinate a finanziare forme di previdenza complementare, ha osservato che *“la spesa per la previdenza integrativa di cui all’art. 208 non è una componente del trattamento economico, né fondamentale né accessorio e, come tale, non rientra nell’ambito di operatività del vincolo medesimo, avente ad oggetto esclusivamente l’ammontare complessivo del trattamento accessorio. Ciò in quanto le risorse impiegate per la realizzazione della finalità previdenziale di cui all’art. 208 del CdS, pur rientrando nella spesa per il personale, non hanno natura retributiva, bensì “contributivo-previdenziale”.* (delibera n. 503/PAR/23017)

4. Le conclusioni sopra richiamate conservano validità anche in relazione alle risorse previste dall’art. 72 CCNL 21/05/2018 Funzioni Locali, attesa la natura assistenziale e previdenziale delle medesime.

Le misure in esame, quindi, non sono assoggettate al limite di cui all’art. 23 comma 2 d.l. 75/2017, ma al limite specifico previsto dal medesimo art 72 CCNL e relativo alle risorse già stanziare sulla base delle vigenti e specifiche disposizioni normative in materia.

Per tali ragioni, le spese del personale finalizzate al welfare integrativo non sono assoggettate al limite del trattamento economico accessorio di cui all’art 23, comma 2, d.l. 75/2017.

P.Q.M.

nelle esposte considerazioni è il parere della Sezione regionale di controllo della Corte dei conti per la Liguria sulla richiesta avanzata dal Comune di Sanremo (IM).

Copia della presente deliberazione sarà trasmessa, a cura del funzionario preposto all’attività di supporto della Sezione, al Sindaco del Comune di Sanremo (IM)

Così deciso in Genova, nella camera di consiglio del 21 febbraio 2019.

Il magistrato relatore  
Carmelina Adesso

Il Presidente  
Fabio Viola

Depositato in segreteria il 20 marzo 2019

Il Funzionario Preposto  
Antonella Sfattina